

CASSAZIONE NET

17533 09



ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Oggetto

TRIBUTI

R.G.N. 12826/2005

Cron. 17533

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Presidente - Ud. 10/07/2009
- Dott. CARLO PARMEGGIANI - Consigliere - CC
- Dott. VINCENZO DIDOMENICO - Consigliere -
- Dott. GIOVANNI GIACALONE - Rel. Consigliere -
- Dott. RAFFAELE BOTTA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 12826-2005 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

2009

2457

[REDACTED]


- intimata -

avverso la sentenza n. 3/2004 della COMM.TRIB.REG. di BOLOGNA, depositata il 07/04/2004;

udita la relazione della causa svolta nella camera di

consiglio del 10/07/2009 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
GIACALONE;

lette le conclusioni scritte dal P.M. in persona del
SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE Dott. ENNIO ATTILIO SEPE,
che ha concluso per l'accoglimento del ricorso con le
conseguenze di legge.





SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contribuente presentò istanza di rimborso dell'IRAP pagata per gli anni in contestazione, assumendo di svolgere la propria attività autonoma prevalentemente senza l'ausilio di organizzazione e di lavoro altrui, e propose, quindi, ricorso sul silenzio-rifiuto conseguentemente formatosi.

Il ricorso fu accolto dall'adita commissione provinciale, con decisione confermata, in esito all'appello dell'Agenzia, dalla commissione regionale, che rilevò, in particolare, che ai fini dell'assoggettabilità al tributo dell'attività esercitata occorre verificare se nel caso esaminato sia prevalente l'intuitus personae, cosa che determina la non imputabilità, o la potenzialità produttiva espressa dall'organizzazione, cosa che rende tassabile l'attività medesima. Aggiungeva che nell'anno in questione la ricorrente aveva esercitato l'attività di medico ed era stata in possesso di beni strumentali per Lire 5.515.000, circostanze non sufficienti a provare l'assoggettabilità ad IRAP dei redditi prodotti; a sostegno della pretesa tributaria, l'Ufficio avrebbe dovuto esperire indagini idonee a dimostrare l'esistenza delle condizioni giustificative dell'imponibilità e non limitarsi ad esporre argomentazioni di carattere generale e a richiamare l'esistenza di immobilizzazioni di modesto valore.

L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per Cassazione; il contribuente non ha svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel primo motivo di ricorso, l'Agenzia deduce violazione degli artt. 2697 e 2033 c.c., perché in controversia riguardante domanda di rimborso per insussistenza del presupposto impositivo incombeva sul contribuente l'onere di provare il proprio diritto, non potendosi addossare all'Ufficio l'onere di esperire indagini idonee a dimostrare l'esistenza delle condizioni giustificative dell'imponibilità.

Con il secondo ed il terzo motivo l'Agenzia - deducendo sotto vari profili violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 144, d.lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36, nonché vizio di motivazione - ha, in sostanza, censurato la decisione impugnata per aver affermato che le attività di lavoro autonomo potrebbero essere tassabili solo allorquando emergono elementi per i quali possa ritenersi che l'attività sia resa in forma "autonomamente organizzata", concetto da valutarsi anche *sub specie* di violazione e falsa applicazione di legge, non potendosi negare la soggettività passiva ai fini IRAP a tutte le attività in cui il rapporto con la clientela si fonda sull'*intuitus personae*.

Le censure che possono trattarsi congiuntamente, data la loro stretta connessione, si rivelano manifestamente fondate.

Questa Corte ha, infatti, puntualizzato che, alla luce dell'interpretazione fornita dalla Corte costituzionale nella sentenza 156/01, l'attività di lavoro autonomo, diversa dall'esercizio di impresa commerciale integra il presupposto impositivo dell'IRAP soltanto ove si svolga per mezzo di una attività autonomamente organizzata; che il requisito organizzativo rilevante ai fini

6

considerati, il cui accertamento spetta al giudice di merito (con valutazione insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato), sussiste quando il contribuente, che sia responsabile dell'organizzazione e non sia inserito in strutture riferibili alla responsabilità altrui, eserciti l'attività di lavoro autonomo con l'impiego di beni strumentali, eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività autonomamente organizzata per il solo lavoro personale, o si avvalga, in modo non occasionale, del lavoro altrui; che è onere del contribuente, che chieda il rimborso di detta imposta, allegare la prova dell'assenza delle condizioni costituenti il presupposto impositivo" (cfr. Cass. n. 2311/09, 1300/09, 2293/09, 30159/08, 27720/08, 3680/07, 3678/07, 3676/07, 3673/07, 3672/07).

Ne deriva che la sentenza impugnata non merita censura nella parte in cui afferma che la presenza dell'autonoma organizzazione assume rilievo decisivo ai fini della sussistenza del presupposto impositivo rispetto alle professioni protette. Tuttavia, diversamente da quanto affermato dalla C.T.R., incombe al contribuente, che chieda il rimborso del tributo, la prova dell'assenza dell'autonoma organizzazione e la ricorrenza di tale requisito non può essere esclusa allorché l'attività del professionista presenti un contesto organizzativo esterno anche minimo, derivante dall'impiego di capitali e/o di lavoro altrui, che potenzi l'attività intellettuale del singolo.

Pertanto, il ricorso dell'Agenzia va accolto, giacché la sentenza impugnata - disattendendo i riferiti principi - ha ritenuto la contribuente non assoggettabile ad Irap.

La sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata, con rinvio ad altra Sezione della medesima C.T.R., che, nel procedere a nuovo esame e nel decidere la controversia, dovrà applicare i principi di diritto sopra indicati e determinerà le spese anche del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della C.T.R. dell'Emilia Romagna.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2009.

Il Consigliere Est.

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

il 28 LUG. 2009

CANCELLIERE B/S
Laura Mariello



CANCELLIERE B/S
Laura Mariello